

POLIZZA R.C.AUTO (Veicoli Professionali)

DIP - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI

Compagnia: REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Prodotto: "AUTOMIA Veicoli Professionali"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura gli autocarri, autobus, macchine operatrici e macchine agricole.

La garanzia Responsabilità Civile Auto (R.C.A) copre i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private. Le garanzie accessorie coprono l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti a seguito della perdita o del danneggiamento del veicolo; offrono inoltre copertura per gli Infortuni subiti dal conducente del veicolo nonché prestazioni di Assistenza e Tutela Legale a seguito di altri eventi connessi alla circolazione.



CHE COSA È ASSICURATO?

Garanzia Responsabilità civile:

Danni causati a terzi:

- ✓ dalla circolazione del veicolo assicurato
- ✓ dal rimorchio assicurato quando lo stesso è sganciato dalla motrice
- ✓ da rimorchi e carrelli appendice quando sono agganciati al veicolo assicurato
- ✓ da operazioni di carico e scarico sul veicolo
- ✓ dall'allievo conducente di veicolo adibito a scuola guida purché in presenza di un istruttore abilitato
- ✓ dai trasportati durante la circolazione

La Compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massima). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.070.000 euro per i danni alla persona, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro, e di 1.220.000 euro per i danni alle cose. Limitatamente agli autobus il massimale minimo previsto dalla Legge è di 30.000.000 euro per i danni alla persona indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro, e di 2.000.000 euro per i danni alle cose.

Garanzie Accessorie:

- ✓ Furto totale o parziale
- ✓ Incendio
- ✓ Atti vandalici
- ✓ Calamità Naturali
- ✓ Cristalli
- ✓ Guasti integrale
- ✓ Guasti Parziale
- ✓ Garanzie speciali
- ✓ Assistenza in viaggio
- ✓ Tutela legale
- ✓ Infortuni del conducente



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione R.C.A:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose

Per i soli danni a cose:

- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing
- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico.
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti legittimi naturali o adottivi, e, se conviventi o a loro carico, gli affiliati e gli altri parenti ed affini entro il terzo grado.

Sono inoltre esclusi i danni causati:

- ✗ dalla partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive
- ✗ da terzi trasportati al veicolo e alle cose ivi trasportate nonché i danni arrecati ai soggetti non considerati terzi.

Le esclusioni relative alle garanzie accessorie sono riportate sul DIP aggiuntivo.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Reale Mutua ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope
 - ! Partecipazione del veicolo a gare non autorizzate
 - ! Conducente non abilitato alla guida
 - ! Danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti
 - ! Veicolo che non ha superato la revisione
 - ! Mancata osservanza delle disposizioni per i veicoli con targa prova, adibiti a scuola guida o a noleggio con conducente.
- I limiti di copertura relativi alle garanzie accessorie sono riportati sul DIP aggiuntivo.



DOVE VALE LA COPERTURA?

L'assicurazione vale per il territorio dell'Italia, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera. L'assicurazione vale anche per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che viene rilasciato insieme al certificato di assicurazione. L'assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.



CHE OBBLIGHI HO?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti, come ad esempio una variazione di residenza che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il premio deve essere pagato alla sottoscrizione della polizza. Puoi chiedere il frazionamento semestrale (escluso rimorchi e le targhe prova) con una maggiorazione del premio del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.

Puoi pagare il premio tramite denaro contante nei limiti previsti dalla legge, fatta salva la disponibilità dell'intermediario ad accettare anche assegno bancario o circolare, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa). Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA?

La copertura assicurativa decorre dal giorno e dall'ora indicati in polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta attiva fino alla decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato per il medesimo veicolo e comunque non oltre i 15 giorni successivi alla scadenza.

Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione (escluso ciclomotori trasporto cose), ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Il contratto termina alla scadenza senza necessità di disdetta.

Puoi interrompere il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o esportazione definitiva del veicolo all'estero. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia, a consegnare la documentazione richiesta dalla Compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo detratta la quota relativa alle imposte e al contributo al SSN.

Assicurazione R.C.AUTO

Autobus – Autocarri – Macchine operatrici – Macchine agricole

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP aggiuntivo R.C. Auto)

Impresa che realizza il prodotto: Società Reale Mutua di Assicurazioni



Prodotto: AUTOMIA REALE VEICOLI PROFESSIONALI - DIP Aggiuntivo R.C. Auto ed. 07/2025

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale di Reale Mutua.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 -10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it - www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2.810 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.357 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. Relazione su solvibilità e condizione finanziaria (SFCR) disponibile al seguente link: <https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>.

Si specificano i seguenti dati: risultato economico di periodo 393 milioni di euro; solvency ratio: 418,4%.

Al contratto si applica la legge italiana.

PRODOTTO: AUTOMIA REALE VEICOLI PROFESSIONALI



Che cosa è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (R.C.A.): non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

MASSIMALI: i massimali minimi previsti dalla normativa sono riportati nel DIP. La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi previsti per legge mediante il pagamento di un premio più elevato.

RINUNCE ALLA RIVALSA: Reale Mutua si impegna a non esercitare, in tutto o in parte, l'azione di rivalsa e quindi a non recuperare dall'assicurato le somme versate ai terzi danneggiati per il risarcimento dei danni nei seguenti casi:

Conducente non abilitato alla guida: fatto dei figli minori - Guida in stato d'ebbrezza - Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope - Trasporto di persone non conforme alle disposizioni vigenti.

FURTO TOTALE O PARZIALE: danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo, fermo o in circolazione, dopo il furto o la rapina (art. 3.2 condizioni di assicurazione).

INCENDIO: danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine (art. 3.3 condizioni di assicurazione).

ATTI VANDALICI: danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio (art. 3.4 condizioni di assicurazione).

CALAMITÀ NATURALI: danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da: tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta grandine, vento e cose da esso trascinate; fuoriuscita di corsi d'acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti, valanghe e slavine, caduta di neve, franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi; terremoti o eruzioni vulcaniche, con il limite massimo di indennizzo di € 15.000 per veicolo assicurato (art. 3.5 condizioni di assicurazione).

GUASTI INTEGRALE: danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da urto contro ostacoli fissi o mobili, collisione, caduta di oggetti e materiali, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato o dei familiari conviventi (art. 3.6 condizioni di assicurazione).

GUASTI PARZIALE: danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da collisione con veicolo identificato tramite targa o, se mancante, telaio avvenuta durante la circolazione anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato o dei familiari conviventi (art. 3.7 condizioni di assicurazione).

CRISTALLI: rottura accidentale dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo, compresi i tetti apribili e/o panoramici, non conseguente ad atti vandalici e dolosi. Reale Mutua rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi, con l'applicazione di una franchigia di € 100. (art. 3.8 condizioni di assicurazione).

GARANZIE ACCESSORIE, comprende le seguenti garanzie: FORMULA "UNO": Immatricolazione - Custodia e parcheggio - Trasporto feriti - Tassa di proprietà - Spese documenti - FORMULA "DUE": Spese di reimmatricolazione/Duplicazione patente - Sottrazione chiavi - Spese di dissequestro - Spese di disinfezione e lavaggio (art. 3.9 condizioni di assicurazione).

GARANZIE AGGIUNTIVE, comprende le seguenti garanzie: Ripristino Airbag/cinture di sicurezza - Ripristino antifurto e/o navigatore satellitare - Danni subiti da furto di bagagli trasportati (art. 3.10 condizioni di assicurazione).

INDENNITÀ PATENTE, comprende le seguenti garanzie: Indennità autoscuola - Indennità zero punti (art. 3.11 condizioni di assicurazione).



Che cosa NON è assicurato?

Limitazioni, esclusioni e riverse: eventuali franchigie o scoperti sono indicati in polizza.

Reale Mutua non indennizza i danni causati al veicolo nei casi di seguito elencati.

- ✗ atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione
- ✗ fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro
- ✗ partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e ai relativi allenamenti
- ✗ semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio
- ✗ dolo dell'Assicurato o dei familiari conviventi
- ✗ colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi
- ✗ atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio solo per la garanzia furto.
- ✗ trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta di neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali.

Limitazioni relative alla garanzia Ricorso terzi da incendio:

- ✗ subiti dall'Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti ed affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
- ✗ subiti, ove l'Assicurato si auna società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
- ✗ da inquinamento o da contaminazione;
- ✗ cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.

Limitazioni relative alle garanzie Guasti Integrale, Guasti Parziale.

- ✗ conducente che, al momento del sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e venga sanzionato per violazione del Codice della Strada;
- ✗ conducente non abilitato alla guida;
- ✗ da cose od animali trasportati sul veicolo;
- ✗ da operazioni di carico e scarico;
- ✗ subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso stradale, di manovre a spinta, o da circolazione fuori strada;
- ✗ alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria);
- ✗ conseguenti al furto o all'incendio del veicolo.

Limitazioni relative alla garanzia Cristalli.

- ✗ da rigature, segnature, screpolature e simi;
- ✗ conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi;
- ✗ ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni.

ASSISTENZA IN VIAGGIO

Le prestazioni di Assistenza stradale sono erogate dalla Centrale Operativa di Blue Assistance S.p.A, attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno. La Centrale Operativa in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo dovuto a - incidente stradale - guasto - incendio, fulmine, esplosione e scoppio - foratura e danni ai pneumatici, fornisce le prestazioni di assistenza stradale con le modalità e i termini indicati nelle condizioni di assicurazione.

Assistenza in viaggio: per le singole prestazioni consultare la sezione Assistenza in Viaggio delle condizioni di assicurazione all'articolo 4.1.

Limitazioni, esclusioni e riverse: la garanzia Assistenza non viene prestata:

- ✗ In caso di dolo dell'Assicurato;
- ✗ Per eventi avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti;
- ✗ Stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, rivoluzione, saccheggi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- ✗ In caso di utilizzo del veicolo in percorsi fuoristrada;
- ✗ Qualora l'indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati.

TUTELA LEGALE

Le prestazioni di "Tutela Legale" sono erogate da ARAG SE e garantiscono le spese che l'Assicurato sostiene per l'assistenza di un legale e per gli oneri processuali durante una causa giudiziaria connessa alla circolazione del veicolo.

Formula Estesa e Formula Base: per le singole prestazioni consultare la sezione Tutela Legale all'articolo 5.2.

Limitazioni, esclusioni e riverse

ARAG non garantisce la copertura di:

- ✗ compensi dell'Avvocato determinati tramite patti quota lite;
- ✗ spese per l'indennità di trasferta;
- ✗ compensi dell'Avvocato per la querela se la Controparte non è rinviata a giudizio;
- ✗ spese dell'organismo di mediazione quando non è obbligatoria;



- ✗ spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
 - ✗ imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
 - ✗ multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
 - ✗ spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
 - ✗ spese non concordate con ARAG;
 - ✗ nella richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti da terzi, non sono garantite le spese se il danno non è connesso alla circolazione stradale;
 - ✗ nei procedimenti penali, non sono garantite le spese se il procedimento penale non è connesso ad incidente stradale;
 - ✗ nei delitti dolosi, non sono garantite le spese per i casi di estinzione del reato diversi da assoluzione, derubricazione e archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste;
 - ✗ nel dissequestro, non sono garantite le spese se il sequestro del veicolo non è connesso ad incidente stradale; ✗ nelle vertenze per presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparte non sono garantite le spese se l'inadempimento deriva da contratti che non riguardano il veicolo assicurato e se il valore in lite non è superiore a € 150 (centocinquanta);
 - ✗ nella richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali causati a terzi, non sono garantite le spese se il danno non è connesso alla circolazione stradale;
 - ✗ nell'anticipo cauzionale per arresto, minaccia di arresto o per altra misura restrittiva, non sono garantite le spese se la responsabilità penale è connessa ad incidente stradale che non si è verificato all'estero;
 - ✗ nell'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio per arresto, detenzione e/o per altra misura restrittiva, non sono garantite le spese se la responsabilità penale è connessa ad incidente stradale che non si è verificato all'estero;
 - ✗ nell'impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida, non sono garantite le spese se la sanzione non è irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso.
- Se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie non valgono per i sinistri relativi a:
- ✗ materia fiscale ed amministrativa;
 - ✗ fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
 - ✗ fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
 - ✗ fatti dolosi delle persone assicurate;
 - ✗ fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
 - ✗ casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005;
 - ✗ ai casi in cui il conducente abbia i documenti di guida scaduti, salvo non ottenga il rinnovo degli stessi entro 90 (novanta) giorni dal sinistro.
 - ✗ casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza salvo che l'Assicurato venga assolto con decisione definitiva in sede penale;
 - ✗ fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
 - ✗ controversie con Reale Mutua;
 - ✗ adesione ad azioni di classe (class action);
 - ✗ casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Reale Mutua assicura il conducente del veicolo contro gli infortuni subiti in conseguenza della circolazione. Sono previste le seguenti prestazioni: **Morte** (art. 6.2 delle condizioni di assicurazione) - **Invalidità permanente** (art. 6.3 delle condizioni di assicurazione) - **Rimborso delle spese di cura** (art. 6.4 delle condizioni di assicurazione) - **Diaria da ricovero** (art. 6.5 delle condizioni di assicurazione).

Limitazioni, esclusioni e rivalse

Reale Mutua non indennizza gli infortuni derivanti:

- ✗ Dalla partecipazione a corse, gare o competizioni e relative prove e allenamenti
- ✗ Dalla guida di veicoli a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo
- ✗ Dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope sanzionate ai sensi degli Artt. 186 o 187 del D.L 30/4/1992 n.285
- ✗ Da azioni dolose compiute o tentate dall'Assicurato, nonché da partecipazione ad imprese temerarie, compiute non per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa
- ✗ Da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) o accelerazioni di particelle atomiche
- ✗ Dalla partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: partecipazione a raid automobilistici)
- ✗ Da guerra o insurrezione
- ✗ Da infarti miocardici e rotture sottocutanee dei tendini
- ✗ Da ernie, salvo quelle determinate da eventi traumatici



Ci sono limiti di copertura?

Per la garanzia RCA non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. Per le altre garanzie eventuali massimali, franchigie e scoperti sono indicati in polizza.





A chi è rivolto questo prodotto?

Garanzia R.C. Auto: a chiunque pone in circolazione un veicolo a motore compresi i rimorchi.

Garanzie Accessorie - Sezione Danni: al proprietario o altro soggetto che abbia interesse a proteggere il veicolo dai danni materiali e diretti che possono comportare la perdita o il danneggiamento dello stesso e conseguenti ai vari eventi previsti da ciascuna garanzia.

Garanzie Accessorie - Sezioni Assistenza, Tutela legale e Infortuni del conducente: al proprietario del veicolo o altro soggetto che abbia interesse a garantirsi prestazioni di Assistenza e Tutela Legale a seguito di eventi connessi alla circolazione del veicolo e/o a proteggere il conducente per gli infortuni subiti mentre si trova alla guida dello stesso.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 10,34%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice: eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale"- Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M.U. Traiano 18, 20149 Milano. L'impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Potrà trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.realemutua.it

All'IVASS: in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS, con la richiesta di attivazione della **procedura FIN-NET** o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

ARBITRO ASSICURATIVO: come previsto dal Regolamento Decreto 6 novembre 2024 Arbitro Assicurativo alternativo al giudice ordinario.

MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE: presso un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge n. 98/2013).

NEGOZIAZIONE ASSISTITA: tramite richiesta del proprio avvocato a Reale Mutua.

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ASSICURATO: Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua.

Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche e giuridiche che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.

PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PARITETICA ANIA/ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI: in caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli non superiore a 15.000,00 euro, è possibile ricorrere alla procedura di conciliazione tra Ania e Associazione dei Consumatori, il cui elenco è reperibile, unitamente a maggiori informazioni, sul sito internet www.realemutua.it.

ARBITRATO: nella liquidazione dei sinistri nelle garanzie Danni, Tutela Legale, Infortuni del conducente per la risoluzione di eventuali controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'arbitrato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

PER QUESTO CONTRATTO REALE MUTUA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA ED UTILIZZARE LE FUNZIONI PRESENTI SUL SITO (AREA RISERVATA) PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI E PER SOSPENDERE LA POLIZZA.

REGIME FISCALE Trattamento fiscale applicabile al contratto

Il premio per la garanzia di Responsabilità Civile è soggetto: all'imposta del 12,5% fermo quanto disposto dall'Art. 17 del D.Lgs. n. 68/2011 che ha previsto la facoltà per le province di modificare l'aliquota fino ad un massimo del 3,5%; – al contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10,5%.

Per tutte le altre garanzie escluse quelle di seguito elencate si applica l'aliquota d'imposta del 13,5% comprensiva del contributo antiracket.

Per le Garanzie Aggiuntive si applica l'aliquota d'imposta del 21,25%.

Per la Sezione Assistenza in Viaggio si applica l'aliquota d'imposta del 10%.

Per la Sezione Tutela Legale si applica l'aliquota d'imposta del 12,50%.

Per la Sezione Infortuni del Conducente si applica l'aliquota d'imposta del 2,5%.

